


**Lo sviluppo di una politica
di immigrazione
dell'Unione europea**

Loredana Teodorescu



Working Papers



N°4/2011

ISSN 2384-8960



LO SVILUPPO DI UNA POLITICA DI IMMIGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Loredana Teodorescu



CENTRO ALTIERO SPINELLI Working Papers

N°4 - 2011

Via G. Chiabrera 199

00149 Roma

Tel. +39.06.5733.5212

Fax: +39.60.5733.5366

www.centrospinelli.eu

centrospinelli@uniroma3.it

***LO SVILUPPO DI UNA POLITICA DI
IMMIGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA***

Loredana Teodorescu

INDICE

1.La politica di immigrazione dell'Unione europea: dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam.....	2
2.Lo sviluppo della politica comunitaria di immigrazione in seguito alle Conclusioni di Tampere (1999-2004).....	5
3.Il Programma de L'Aja (2005 2010).....	10
4.Il Programma di Stoccolma (2010-2014).....	16
5.Nuove prospettive di sviluppo: il Trattato di Lisbona e la competenza dell'Unione europea in materia di immigrazione, asilo, visti e frontiere esterne.....	20
Misure legislative dell'Unione europea e sitografia principale di riferimento.....	24
 <i>Appendice: La legislazione dell'Unione europea in materia di immigrazione, asilo, visti e frontiere esterne</i>	
I. Legislazione dell'Ue in materia di immigrazione.....	I
II. Legislazione dell'Ue in materia di asilo.....	XXV
III.Legislazione dell'Ue in materia di gestione e sicurezza delle frontiere esterne...XXXIV	
IV. Legislazione dell'Ue in materia di visti.....	XLI

Lo sviluppo di una politica di immigrazione dell'Unione europea

1. La politica di immigrazione dell'Unione europea: dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam

L'incremento dei flussi migratori verso i paesi dell'Unione europea ha posto l'immigrazione in una posizione prioritaria nell'agenda europea rappresentando una grande sfida per gli Stati membri, che devono gestire il fenomeno migratorio in maniera efficace, rafforzando il controllo delle frontiere e combattendo l'immigrazione clandestina, riconoscendo allo stesso tempo l'importante ruolo che un'immigrazione controllata svolge per lo sviluppo economico e demografico dell'Unione.

Se questioni come la sicurezza esterna, l'ammissione e il trattamento di stranieri provenienti da paesi terzi erano considerate tradizionalmente come politiche intrinsecamente nazionali, recentemente si è cominciato a parlare di una politica comune dell'immigrazione e, accantonata l'idea di una politica di "immigrazione zero", si è passati a parlare piuttosto della necessità di un'ammissione regolata e controllata dei flussi migratori. La cosiddetta politica di immigrazione zero, che presuppone una chiusura dello Stato nei confronti del fenomeno migratorio, oggi non è più considerata sostenibile, anche a fronte del riconoscimento graduale dell'importanza della migrazione come una risorsa per lo sviluppo non solo dei paesi di origine, ma anche dei paesi di destinazione.

Nel Trattato della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 14 gennaio 1958, nessuna disposizione attribuiva alle istituzioni europee competenze in materia di immigrazione. La disciplina della materia veniva pertanto lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, senza alcun quadro unitario di riferimento. Fino al Trattato di Amsterdam del 1997, nella Comunità europea le materie relative a visti, asilo e immigrazione erano lasciate alla sola cooperazione intergovernativa. La priorità di questi primi anni della Cee era infatti costituita dalla creazione di un mercato unico e la migrazione era principalmente intra-europea.

Con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre 1993, il tema dell'immigrazione viene inserito nel cosiddetto terzo pilastro dell'Unione europea (relativo a "Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale") che prevede la cooperazione intergovernativa nei settori considerati "questioni di interesse comune". Il Trattato di Amsterdam rappresenta un primo punto di svolta importante: con l'introduzione del titolo IV TCE, denominato "visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la circolazione delle persone", esso sancisce la competenza comunitaria in materia di immigrazione e asilo al fine di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Titolo IV TCE prevede all'art. 63 (punto 3 e punto 4) l'adozione di alcune misure in materia di politica dell'immigrazione relative a:

- condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- immigrazione e soggiorno irregolari, compresi il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

Tale norma rappresenta la base giuridica necessaria per l'adozione delle misure vincolanti in materia e precisa, nel penultimo comma, che "le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali, compatibili con il presente trattato e gli accordi internazionali".

La competenza comunitaria nell'ambito del Titolo IV TCE non è quindi esclusiva e parte della materia rimane disciplinata anche dalla normativa nazionale. L'articolo 64 aggiunge a tal proposito una cosiddetta clausola di salvaguardia affermando che "il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna". Inoltre, viene previsto un passaggio graduale: durante il quinquennio successivo, terminato il 30 aprile 2004, il procedimento legislativo per questo settore è stato regolato da norme che hanno permesso agli Stati membri di mantenere ancora un ruolo preponderante (art. 67 TCE). Inoltre, non tutti gli

Stati partecipano al Titolo IV del TCE: l'art. 69 TCE fa salvi il Protocollo n. 4 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, il Protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca e il Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'art. 14 al Regno Unito e all'Irlanda.

Le novità introdotte dal Trattato di Amsterdam con il nuovo Titolo IV sono state raccolte in un primo momento dalla Commissione, che insieme al Consiglio, ha redatto il 3 dicembre 1998 un Piano di Azione, detto Piano di Vienna, "sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Successivamente, le linee guida e il calendario proposto dal Piano sono state integrate dalle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15-16 ottobre 1999, che rappresentano uno dei passi fondamentali per lo sviluppo di una politica di migrazione europea. Nel documento finale del Consiglio di Tampere vengono presentati infatti i quattro capisaldi che dovrebbero essere alla base di tale sviluppo: partnership con i paesi di origine, un sistema comune di asilo, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi e la gestione efficiente e coordinata dei flussi migratori.

2. Lo sviluppo della politica comunitaria di immigrazione in seguito alle Conclusioni di Tampere (1999-2004)

Nella prima fase quinquennale di sviluppo della politica di immigrazione, che va da maggio 1999 a maggio 2004, caratterizzata da un ruolo ancora preponderante degli Stati membri, sono state adottate prevalentemente misure rivolte alla gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare. In tal senso, nel 2002 sono state adottate due misure specifiche volte a reprimere il favoreggiamento dell'immigrazione illegale: la *Direttiva del 28 novembre 2002*¹ che definisce il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, secondo la quale ciascuno Stato membro deve prevedere delle sanzioni contro chiunque aiuti intenzionalmente un cittadino di uno Stato terzo ad entrare, transitare o soggiornare irregolarmente nel territorio; e la *Decisione quadro 2002/946 del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali*². La decisione quadro stabilisce delle regole minime applicabili agli Stati membri in materia di sanzioni, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche e competenza giurisdizionale per gli illeciti relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La tratta di esseri umani viene invece trattata in una successiva direttiva del 2004³, che introduce la possibilità di concedere un titolo di soggiorno di durata limitata alle vittime della tratta degli esseri umani o, se uno Stato membro decide di estendere il campo di applicazione della direttiva e a determinate condizioni, ai cittadini di paesi terzi che sono state vittime del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Condizione essenziale per la concessione del titolo, della validità minima di sei mesi, è rappresentato dalla volontà della vittima di cooperare con le autorità competenti.

¹ [Direttiva 2002/90/CE del Consiglio](#), del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

² [Decisione quadro 2002/946/GAI](#) del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

³ [Direttiva 2004/81/CE](#) del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

In questa prima fase, le istituzioni europee si sono espresse anche in merito alle politiche di rimpatrio: nel 2002, per dar vita ad un'ampia consultazione pubblica sul tema, è stato pubblicato il Libro Verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri ⁴, i cui contributi sono rielaborati nella Comunicazione adottata il 14 ottobre 2002⁵.

Al tema dei rimpatri è stato dedicato inoltre uno specifico programma adottato il 28 novembre 2002. Con il *Programma di Azione Rimpatri*, il Consiglio sollecitava lo sviluppo della cooperazione nell'ambito delle politiche comuni di rimpatrio, affrontando in particolare quattro temi: il rafforzamento immediato della cooperazione pratica fra gli Stati membri, gli standard minimi comuni per i rimpatri, i programmi di rimpatrio specifici per paese e l'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi, tra cui l'idea delle operazioni congiunte di rimpatrio via aerea.

La prima misura legislativa in materia, la Direttiva relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione via aerea⁶, si rifà proprio a questi punti. La Direttiva, adottata nel 2003, mira a facilitare il transito delle persone soggette ad un provvedimento di espulsione via aerea in un aeroporto di uno Stato diverso da quello che ha adottato ed eseguito il provvedimento. A tale misura, è seguita poco dopo la Decisione del Consiglio 2004/573⁷ relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri. La decisione, adottata su iniziativa italiana, si propone di coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, definendo i compiti specifici delle autorità designate dagli Stati membri organizzatori e i compiti comuni.

Per facilitare lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della lotta all'immigrazione clandestina e favorire una migliore gestione dei flussi migratori, nel 2004, con il

⁴ [COM/2002/175](#) - Libro Verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri COM/2002/175

⁵ [COM\(2002\) 564 definitivo](#) - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

⁶ [Direttiva 2003/110/CE](#) del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

⁷ [Decisione 2004/573/CE](#) del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi, illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri.

Regolamento 377/2004⁸, è stata inoltre creata una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (cosiddetta rete ILO).

Sul versante dell'immigrazione regolare, le iniziative e le misure adottate dalle istituzioni europee competenti non sono state altrettanto numerose. Ciononostante, in questa prima fase, sono state adottati due provvedimenti di notevole importanza: la *Direttiva sul diritto di ricongiungimento familiare* e la *Direttiva sulla concessione dello status di soggiornante di lungo periodo*.

La *Direttiva del Consiglio 2003/86⁹ relativa al diritto del ricongiungimento familiare per i cittadini di stati terzi* è stata adottata nel settembre 2003 con l'intento di stabilire le condizioni per poter esercitare tale diritto: in particolare, i cittadini che possono invocare il diritto di farsi raggiungere dai propri familiari devono risiedere legalmente nel territorio di uno Stato membro, essere titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da questo Stato per un periodo di validità di almeno un anno ed avere una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornarvi in modo stabile. L'ingresso e il soggiorno di un familiare possono d'altra parte essere rifiutati per ragioni di ordine pubblico, sicurezza interna e salute pubblica, e gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ulteriori requisiti, quali il rispetto delle misure in materia di integrazione previste dalla normativa nazionale o il possesso di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stessi e i propri familiari. L'atto, a cui non partecipano Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è applicabile fatte salve le norme nazionali che eventualmente prevedano condizioni più favorevoli .

L'altro passo importante è stato fatto per quanto riguarda la disciplina della concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano da tempo e legalmente in un paese dell'Ue, oggetto della *Direttiva 2003/109¹⁰*. Attraverso questa direttiva, vengono concessi una serie di diritti a chi ha soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro. Per ottenere lo status, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre per sé e la propria famiglia, se è a suo carico, di

⁸ [Regolamento n. 377/2004](#) del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

⁹ [Direttiva 2003/86/CE](#) del Consiglio, del 22 settembre 2002 relativa al ricongiungimento familiare

¹⁰ [Direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

risorse stabili e sufficienti per provvedere alle proprie esigenze senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro e di un'assicurazione per malattia. Inoltre, gli Stati membri possono esigere che vengano soddisfatte delle condizioni supplementari, come una sufficiente conoscenza della lingua o un alloggio adeguato. Il diniego dello status non può essere però legato a ragioni economiche. La direttiva non riguarda l'Irlanda e il Regno Unito, che hanno esercitato l'out-put, e la Danimarca, che non partecipa al Titolo IV del TCE.

Un'ulteriore importante misura legislativa adottata nel primo quinquennio, sulla base dell'articolo 63, comma 3, è rappresentata dalla *Direttiva 2004/114*¹¹ *relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di stati terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato*. Anche questa direttiva non si applica all'Irlanda, al Regno Unito e alla Danimarca e non si riferisce ai lavoratori, il cui status è disciplinato dalle norme di diritto interno. Il requisito principale per essere ammessi sul territorio di uno Stato membro è il possesso di risorse finanziarie sufficienti per il proprio sostentamento, a cui si aggiungono delle documentazioni comprovanti il motivo del soggiorno (a seconda dei casi, quindi, l'accettazione di un istituto di insegnamento, la partecipazione ad un programma di scambio di alunni, la convenzione di tirocinio firmata, la partecipazione ad un programma di volontariato). Anche in questo caso, gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere ulteriori requisiti, quali una conoscenza sufficiente della lingua del programma di studio e il pagamento preventivo delle spese di iscrizione previste dall'istituto di insegnamento. La durata massima dei permessi rilasciati è di un anno, prolungabili solo nei casi di studenti o volontari.

In generale, in questa prima fase caratterizzata da una maggiore attenzione alla gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare sono stati compiuti dei passi significativi a livello europeo, nonostante le difficoltà connesse alle procedure di voto all'unanimità. Tuttavia, lo sviluppo di una compiuta ed efficiente disciplina comune in materia di immigrazione è stata ostacolata da una parte dalla reticenza degli Stati membri a cedere terreno al legislatore comunitario nell'ambito del

¹¹ [Direttiva 2004/114/CE](#) del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

controllo dei flussi migratori considerato ancora afferente al tradizionale principio di sovranità statale, e dall'altra dallo scarso livello di fiducia degli Stati membri, ciascuno portatore di interessi diversi¹². Inoltre, i grandi cambiamenti avvenuti nel corso del quinquennio in questione, a partire dagli attentati dell'11 settembre negli Usa e la lotta al terrorismo, hanno inciso sulle priorità e la definizione delle politiche europee.

¹² La Commissione ha sottolineato la preponderanza degli interessi nazionali che talvolta sussiste, ad esempio, nella COM/2004/401, affermando che "gli Stati membri si impegnano talvolta con reticenza a cooperare all'interno di questo nuovo ambito europeo e solo quando sono in gioco i loro interessi". D'altra parte, l'Unione europea ha tentato di far fronte al problema della scarsa fiducia tra gli Stati membri attraverso una serie di misure legislative, che mirano ad esempio ad intensificare lo scambio di informazioni tra gli Stati.

3. Il Programma de L'Aja (2005-2010)

Alla fine della prima fase quinquennale di sviluppo delle politiche comunitarie di immigrazione, la Commissione ha redatto un nuovo Programma, cosiddetto *Programma de L'Aja*¹³, adottato nel corso del Vertice tenutosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004.

Il Programma individua i settori su cui focalizzare l'azione comunitaria, nel successivo quinquennio, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ribadendo la necessità di un approccio globale al fenomeno migratorio e di un'ulteriore armonizzazione della legislazione in materia. Le linee guida del Programma sono state specificate nel successivo Piano di Azione presentato dalla Commissione nel maggio 2005, che individua tra le priorità la gestione del fenomeno migratorio.

In questa seconda fase, la cooperazione con i paesi di origine o di transito dei flussi migratori ha acquisito un'importanza sempre maggiore, soprattutto in relazione alla lotta all'immigrazione irregolare. Con il Trattato di Amsterdam è stata estesa la competenza comunitaria nell'ambito della negoziazione e conclusione degli accordi di riammissione, che disciplinano la riammissione nel territorio dello Stato richiesto di una persona in situazione di soggiorno irregolare nello Stato richiedente. Pertanto, nuovi accordi possono essere negoziati dalla Commissione sulla base di un mandato del Consiglio; una volta raggiunto e siglato l'accordo tra Commissione e stato terzo, il Consiglio, con apposita decisione, ne autorizza la firma finale ed è necessario il parere positivo da parte del Parlamento europeo. Se precedentemente gli accordi di riammissione, fondamentali per poter attuare le operazioni di rimpatrio, venivano stipulati bilateralmente tra uno Stato membro dell'Ue e uno stato terzo, in seguito alla novità introdotta dal Trattato di Amsterdam sono stati raggiunti diversi accordi tra Commissione e paesi terzi, non senza ostacoli. Ben presto è infatti emersa la difficoltà di stipulare tali accordi, soprattutto per la spinosa questione delle riammissione dei cittadini che non

¹³ [COM/2005/ 184 definitivo](#) - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 maggio 2005 – Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia

possiedono la nazionalità dello Stato terzo richiesto e la necessità di offrire degli incentivi ai paesi terzi. In alcuni casi, sulla scia della Federazione Russa prima, e della Ucraina poi, è stato stabilito così uno stretto legame tra riammissione e politica dei visti, dopo che nel luglio del 2004 il Consiglio ha autorizzato formalmente la Commissione a negoziare anche accordi di facilitazione dei visti. Ad oggi, si è così giunti ad un accordo con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Moldova, Ucraina e Federazione Russa.

Parallelamente alla negoziazione degli accordi di riammissione, la Commissione ha presentato nel 2005 la Proposta di *Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente*, adottata il 16 dicembre 2008¹⁴. La Direttiva si occupa in maniera specifica dei rimpatri, assicurando il rispetto del principio del rimpatrio volontario, che prevede un periodo di quattro settimane in cui il cittadino di un paese terzo nei cui confronti è stata emessa una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento può organizzare in maniera autonoma il suo viaggio per lasciare il territorio dell'Ue. Qualora ci siano invece elementi oggettivi per ritenere che l'interessato possa tentare la fuga in quel periodo, e quando non sia sufficiente l'applicazione di altre misure dirette ad evitare quel rischio, oppure nel caso in cui il cittadino del paese terzo eviti o ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, gli Stati membri possono tenere il cittadino sotto custodia temporanea, per un periodo massimo di sei mesi. Le decisioni di rimpatrio possono essere corredate da un divieto di ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o il cittadino non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio; la durata del divieto non supera di norma i cinque anni, a meno che il cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Alcune disposizioni della direttiva mirano a proteggere, d'altra parte, i cittadini in questione, garantendo il rispetto dei

¹⁴ [Direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

diritti fondamentali, il diritto di ricorso, il diritto ad avere la traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione o del provvedimento.

Nel luglio 2006 la Commissione ha annunciato l'adozione di vari provvedimenti nella Comunicazione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina. Tra i punti, emerge la necessità di vietare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare al fine di contrastare l'immigrazione illegale. Questo aspetto è stato ripreso e sviluppato nella successiva *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*¹⁵. La direttiva prevede sanzioni finanziarie e di altro tipo, ma anche sanzioni penali nei casi più gravi. Per agevolare le denunce, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di durata limitata per coloro che decidono di cooperare nei procedimenti contro i datori di lavoro.

In seguito all'adozione del Programma dell'Aja, sono stati intrapresi nuovi importanti passi anche nella disciplina dell'immigrazione legale. Tra le prime misure adottate, rientra la *Direttiva del 12 ottobre 2005 relativa ad una procedura specificatamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica*¹⁶, che mira a favorire la mobilità di ricercatori di paesi terzi che vogliono soggiornare in un paese dell'Ue per oltre tre mesi. Tra i requisiti richiesti, la stipula di una convenzione con un istituto di ricerca, nonché il possesso di risorse mensili sufficienti e un'assicurazione medica. Il permesso così ottenuto ha la validità di un anno e può essere rinnovato.

Alla fine del 2005, la Commissione ha presentato un Piano di Azione sull'immigrazione legale relativo al periodo 2006-2009, annunciando l'intenzione di presentare cinque proposte legislative riguardanti diverse categorie di cittadini di stati terzi. La prima proposta in questo senso è giunta ad ottobre 2007 ed è stata

¹⁵ [Direttiva 2009/52/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

¹⁶ [Direttiva 2005/71/CE](#) del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificatamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

adottata dal Consiglio il 25 maggio 2009. Si tratta della *Direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati* (cosiddetta Carta Blu UE)¹⁷. La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, al fine di aumentare la capacità dell'Unione di attrarre immigrati professionalmente qualificati. A tale scopo, viene facilitata e semplificata la procedura di ammissione di tali categorie di cittadini, prevedendo un'armonizzazione delle condizioni del loro ingresso e soggiorno nell'Ue, e vengono concessi una serie di diritti, tra cui condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare.

Al fine di fissare un quadro normativo generale, comune a tutti i lavoratori legalmente ammessi nel mercato del lavoro, la Commissione ha inoltre presentato la *Proposta di Direttiva relativa ad una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro*¹⁸. La direttiva, allo scopo di facilitare i flussi d'immigrazione legale quando questi rispecchiano le necessità del mercato del lavoro comunitario, mira a snellire le procedure burocratiche per tutti i potenziali immigrati che chiedono di vivere e lavorare in uno Stato membro dell'Ue, consentendo loro di procurarsi un documento di lavoro ed il permesso di soggiorno attraverso una procedura unica. Inoltre, la proposta dovrebbe garantire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi analoghi a quelli dei cittadini dell'Ue, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, istruzione, benefici fiscali, diritti sindacali e sicurezza sociale. Dopo aver superato le divisioni nate in merito ad una serie di aspetti, tra cui il campo di applicazione della legislazione, la parità di trattamento di cittadini di Paesi terzi e i cittadini comunitari e la possibile richiesta di ulteriori

¹⁷ [Direttiva 2009/50/CE](#) del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

¹⁸ [COM \(2007\) 638](#) - Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, definendo un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

documenti da parte degli Stati membri, la Proposta è stata approvata a marzo 2011 dal Parlamento europeo. Successivamente, il Consiglio GAI dl 27 e 28 ottobre 2011 ha raggiunto un accordo con il Parlamento, pertanto le due istituzioni dovrebbero adottare formalmente il testo entro fine anno. Dovrà ora trovare l'accordo del Consiglio dei Ministri, co-legislatore del Parlamento europeo in ambito di immigrazione in seguito alla recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Secondo quanto stabilito, Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda non prenderanno però parte all'eventuale adozione della direttiva sul permesso unico e dall'ambito della proposta sono esclusi i residenti di lungo periodo, i rifugiati ed i lavoratori distaccati (già soggetti ad altre norme Ue), oltre che i lavoratori stagionali o trasferiti all'interno della società.

Queste ultime due categorie di lavoratori, sempre secondo quanto previsto dal piano sull'immigrazione legale, sono oggetto di direttive comunitarie specifiche, per cui è stata formulata una prima proposta a luglio 2010. Si tratta della *Proposta di direttiva sul lavoro stagionale*¹⁹ che istituisce una procedura comune per l'ingresso e il soggiorno nell'Unione dei lavoratori stagionali che sono cittadini di paesi terzi, e ne definisce i diritti, prevedendo nel contempo incentivi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente; e la *Proposta di direttiva*²⁰ *che agevola il trasferimento temporaneo del personale qualificato non Ue delle società multinazionali dalle sedi situate al di fuori del territorio dell'Unione verso succursali o filiali negli Stati membri.*

Occorre infine menzionare i passi compiuti per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Come ribadito nel corso del Consiglio europeo di Salonicco, tenutosi nel giugno del 2003, lo scambio di informazioni è infatti di fondamentale importanza per coordinare le politiche in materia di immigrazione nazionali ed europee. A tal fine, nel 2007 è stato adottato il *Regolamento 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale*, che

¹⁹ [COM/2010/379](#) -Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzo per motivi di lavoro stagionale.

¹⁹ [COM/2010/ 378](#) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari.

stabilisce norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia. Per assicurare la comparabilità dei dati e delle statistiche dei paesi dell'Ue, e per poter redigere dei documenti di sintesi attendibili a livello comunitario, successivamente la Commissione ha adottato il *Regolamento 351/2010*, nel quale vengono fornite delle definizioni comuni di categorie di gruppi, quali i gruppi di paesi di nascita o di cittadinanza. Sempre con l'intento di favorire un maggior coordinamento tra i paesi dell'Ue in materia è stato istituito, con la *Decisione del Consiglio 2006/688*²¹, un meccanismo di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, mentre con la *Decisione 2008/381*²² è stata creata una Rete Europea delle Migrazioni. L'obiettivo della rete, nata come progetto pilota nel 2003, è fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparative sulla migrazione alle istituzioni comunitarie e alle autorità e istituzioni della rete degli Stati membri nell'intento di sostenere l'iter decisionale dell'Unione europea.

²¹ [Decisione 2006/688/CE del Consiglio](#), del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione.

²² [Decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni.

4. Il Programma di Stoccolma (2010-2014)

Allo scadere del quinquennio del Programma de L'Aja, il Consiglio europeo ha adottato nel dicembre 2009, secondo una prassi fatta propria dal Trattato di Lisbona, un nuovo programma pluriennale per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014. Il cosiddetto *Programma di Stoccolma*²³ traduce i nuovi impegni dell'Ue: accanto a terrorismo, sicurezza informatica e criminalità organizzata, l'immigrazione rappresenta uno dei temi principali. Nel nuovo documento, la Commissione invita i paesi europei ad adottare una strategia comune per una migliore gestione delle frontiere e per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, chiedendo anche che vengano adottate normative per garantire agli immigrati diritti uguali in tutta l'Unione europea e un monitoraggio più attento dei fenomeni migratori e dell'andamento del mercato del lavoro. Tra le priorità politiche dell'Unione rientra più in generale lo sviluppo di una politica europea migratoria articolata, attraverso la creazione di un sistema comune di asilo nel 2012, una maggiore collaborazione non solo all'interno delle sue frontiere, ma anche con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori, e un sistema volontario per distribuire meglio gli immigrati tra gli Stati europei, al fine di agevolare il compito ai paesi di confine.

Gli sconvolgimenti sociali e le rivolte che hanno interessato il Nord Africa dall'inizio del 2011 (la cosiddetta Primavera Araba) hanno portato con sé numerose incognite, prima fra tutte, la questione migratoria. Con l'incremento dei flussi di migranti provenienti soprattutto dalla Tunisia e, in misura minore, da altri paesi africani sulla sponda mediterranea dell'Unione europea, la questione delle politiche di immigrazione dell'Ue è tornata a farsi sentire.

Per rispondere alle sfide e alle opportunità derivanti dall'immigrazione, tenendo in debita considerazione anche gli avvenimenti in corso nell'area del Mediterraneo, la Commissione ha presentato il 4 maggio 2011 una comunicazione in cui vengono illustrate alcune proposte in materia²⁴. Tali proposte fanno riferimento a diversi

²³ [Programma di Stoccolma](#)- Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini.

²⁴ [COM/2011/248](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Comunicazione sulla migrazione.

aspetti legati al fenomeno della migrazione: controlli rafforzati alle frontiere, completamento del sistema europeo comune di asilo, scambio delle migliori prassi per garantire un'integrazione riuscita dei migranti, un approccio strategico per i rapporti con i paesi terzi in materia di migrazione. Inoltre, l'Unione europea ha adottato delle misure urgenti per affrontare le pressioni migratorie sugli Stati membri in prima linea, mobilitando fondi per gestire l'emergenza umanitaria generata dall'improvviso afflusso di rifugiati e sfollati nei paesi confinanti con la Libia. D'altra parte, FRONTEX ha avviato l'operazione congiunta EPN Hermes Extension 2011 per aiutare l'Italia a fronteggiare lo sbarco di migranti e rifugiati sulle sue sponde.

In seguito alla Comunicazione di maggio, la Commissione ha delineato un pacchetto di misure per una gestione migliore dei flussi migratori dal Sud del Mediterraneo²⁵, proponendo di avviare dialoghi sulla migrazione, sulla mobilità e sulla sicurezza con i paesi dell'Africa settentrionale, che ricomprendano tutti gli aspetti connessi al fenomeno migratorio nelle relazioni future dell'Ue con la regione. A questo si aggiunge una proposta di modifica del regolamento sui visti al fine di introdurre una clausola di salvaguardia che consenta, in circostanze eccezionali, di ripristinare temporaneamente l'obbligo di visto per i cittadini di un dato paese terzo, contribuendo così ad accrescere la fiducia degli Stati membri nel sistema dei visti e nelle future possibili liberalizzazioni. Le recenti iniziative della Commissione sulla politica di asilo e migrazione hanno preparato il terreno per le discussioni tra i capi di Stato e di governo dell'Ue, che, nell'ambito del Consiglio europeo, hanno dedicato una grande attenzione alle questioni di asilo, migrazione, libera circolazione delle persone e gestione delle frontiere.

Su questa base, il 18 novembre la Commissione ha presentato un nuovo "approccio globale Ue in materia di migrazione e mobilità"²⁶, che dovrebbe aggiornare ed integrare quello precedente, definito nel 2005 in una situazione

²⁵ [COM/2011/292](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza.

²⁶ [Com/2011/ 743](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. L'approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità (GAMM).

demografica, economica e politica internazionale sicuramente diversa, soprattutto alla luce degli avvenimenti del 2011 in Nord Africa e delle migrazioni registratesi verso i paesi europei, in particolare Italia e Malta. La nuova strategia completerà i tre pilastri tradizionali dell'originario approccio globale (basato su migrazione regolare, migrazione irregolare, migrazione e sviluppo), inserendo un quarto pilastro relativo alla protezione internazionale e alla dimensione esterna della politica in materia d'asilo. La nuova strategia pone inoltre un particolare accento sulla necessità di rafforzare il dialogo e la cooperazione operativa nel settore della migrazione e della mobilità con i Paesi terzi partner, approfondendo anche la proposta relativa a un partenariato e a una prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale già contenute nella comunicazione dell'8 marzo, per avvalersi maggiormente dei reciproci vantaggi che la migrazione può apportare. A tal fine, saranno creati partenariati per la mobilità con gli immediati vicini dell'Ue, e con Tunisia, Marocco ed Egitto in un primo tempo. Tali partenariati offrono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione fra l'Unione europea e i paesi terzi, e mirano a favorire e facilitare la migrazione regolare, contrastare quella irregolare attraverso delle misure efficaci e rafforzare i benefici della migrazione in termini di sviluppo. Per quanto riguarda gli altri paesi, la Commissione propone la creazione di agende comuni su migrazione e mobilità, che costituiranno un livello avanzato di cooperazione.

Il nuovo approccio intende inoltre incentrare maggiormente l'azione dell'Ue sui migranti, allo scopo di renderli più autonomi e di rafforzare i diritti umani di cui godono nei paesi di origine, di transito e di destinazione. In questa ottica, contestualmente alla nuova strategia, la Commissione ha inaugurato un *Portale europeo dell'immigrazione*²⁷ che mira ad offrire informazioni pratiche ai cittadini stranieri interessati a recarsi nell'Unione europea e ai migranti già presenti nell'Unione che hanno intenzione di spostarsi da uno Stato membro a un altro.

²⁷ <http://ec.europa.eu/immigration/>

Sulla base degli obiettivi su cui intende concentrarsi, la Commissione ha già presentato ad ottobre 2011 l'iniziativa "frontiere intelligenti"²⁸ che comprende un nuovo sistema di ingresso/uscita (che registrerà in una banca dati elettronica la data e il luogo d'ingresso e la durata del soggiorno di breve durata autorizzato, sostituendo l'attuale sistema di apposizione di timbri sui passaporti) ed un programma grazie al quale determinati gruppi di viaggiatori frequenti provenienti da paesi terzi potranno beneficiare di verifiche di frontiera semplificate entrando nell'Ue.

Per quanto riguarda la creazione di un sistema comune di asilo, invece, un pacchetto di riforme delle norme sull'asilo dovrebbe essere approvato entro il 2012. Nel frattempo, sono state adottate due importanti misure: la *Direttiva che mira ad estendere lo status di lungo soggiornanti ai titolari di protezione internazionale*²⁹ adottata a maggio del 2011, e la creazione dell'*Ufficio europeo di supporto per l'asilo*. L'Ufficio, con sede alla Valletta, Malta, ha iniziato ad operare all'inizio del 2011. Istituito con il Regolamento n. 439/2010³⁰ esso mira a contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo, a rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e a fornire o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare.

²⁸ [COM\(2011\) 680-](#) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Frontiere intelligenti- opzioni e prospettive.

²⁹ [Direttiva 2011/51/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011 , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

³⁰ [Regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

5. Nuove prospettive di sviluppo: il Trattato di Lisbona e la competenza dell'Unione europea in materia di immigrazione, asilo, visti e frontiere esterne

In seguito al fallimento del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, bocciato ai referendum svoltisi in Francia e Olanda nel maggio e giugno 2005, importanti cambiamenti in materia sono stati introdotti dal Trattato, cosiddetto di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (rinominato Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) entrato in vigore il 1 dicembre 2009, dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri. Esso comporta la scomparsa della struttura a tre pilastri creata con il Trattato di Maastricht, che aveva permesso di inserire la competenza in materia di visti, asilo e immigrazione nell'ambito di cooperazione Giustizia e Affari Interni, ovvero nel cosiddetto "terzo pilastro"; più in generale, esso rafforza le azioni comuni in materia di immigrazione e di asilo a livello europeo. La nuova competenza è collocata in particolare nel Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intitolato "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia", ma viene confermata l'applicazione differenziata di queste politiche a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, la cui posizione è regolata da appositi Protocolli allegati al Trattato (Protocollo n. 21 e Protocollo n. 22).

Secondo l'articolo 67, par.1, TFUE, "L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni"; l'articolo prosegue, al par. 2, attribuendo all'Unione lo sviluppo di una *politica comune* in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo, fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini di Paesi terzi. L'articolo si distacca in questo modo notevolmente da quanto previsto dall'art. 62 TCE, che attribuiva all'Unione la competenza ad adottare soltanto delle norme minime.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione di una tale politica comune, spetta al Consiglio europeo definire gli orientamenti strategici generali per la pianificazione legislativa ed operativa nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di una pianificazione quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 68 TFUE. Su questa linea sono stati adottati finora tre programmi quinquennali (Programma di Tampere 2000-2004; Programma dell'Aia 2005-2009; Programma

di Stoccolma 2010-2014). Il potere di iniziativa è di esclusiva competenza della Commissione europea, mentre gli atti vengono adottati secondo una procedura legislativa ordinaria, vale a dire la co-decisione, caratterizzata dall'intervento del Parlamento europeo in qualità di co-decisore e dall'adozione delle delibere da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, in base agli articoli 289 e 294 del TFUE. Come per le competenze di natura concorrente, l'Unione può adottare atti in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e gli Stati possono invece intervenire solo e nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza o se l'Unione abbia deciso di cessare una competenza già avviata. Nell'ambito di visti, asilo e immigrazione, l'ampliamento di competenza della Corte di Giustizia dell'Ue riguarda il rinvio pregiudiziale: la Corte può ora conoscere dei ricorsi in via pregiudiziale, presentati da qualsiasi giurisdizione, sulla base dei presupposti fissati dall'art. 267 TFUE e dalla giurisprudenza rilevante della Corte stessa.

Ad ogni modo, in base all'articolo 70 del TFUE, le disposizioni del nuovo Titolo V del TFUE non ostano all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Gli articoli 77-79 del TFUE illustrano in maniera più specifica la competenza dell'Unione relativamente ai diversi settori:

- **Frontiere:** in base all'articolo 77, par.1, TFUE, l'Unione sviluppa una politica volta ad eliminare i controlli alle frontiere interne e a garantire i controlli delle frontiere esterne. I controlli delle frontiere esterne vengono effettuati attraverso lo sviluppo del concetto di sistema integrato di gestione delle frontiere esterne elaborato dalla Commissione europea e condiviso dal Consiglio, alla cui attuazione concorre l'Agenzia Frontex istituita con il regolamento n.2007/2004.
- **Visti:** la politica dei visti rientra nella politica comune sviluppata dall'Unione ed è disciplinata dall'art. 77, par.2, TFUE, che ricalca quello già esistente in base all'art. 62 TCE.
- **Asilo:** la politica di asilo viene espressamente qualificata come comune. Nell'articolo 78 TFUE, vengono ribaditi i limiti vincolanti del principio di non respingimento e la Convenzione di Ginevra del 1951 e viene codificato il concetto di protezione internazionale, già oggetto di alcune direttive in

vigore, articolato nelle sue tre componenti (asilo europeo, protezione sussidiaria, protezione temporanea). Per la prima volta, l'asilo viene qualificato come asilo europeo. In generale, vengono riprodotte le norme già vigenti nel TCE con lievi variazioni.

- **Immigrazione:** il nuovo articolo 79 TFUE stabilisce che “l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani”, determinando successivamente i settori nei quali il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare delle misure, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di co-decisione e a voto di maggioranza. In particolare, l'Unione può adottare misure relativamente ai seguenti settori: condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

La competenza dell'Unione in materia di immigrazione è condivisa con gli Stati membri, i quali conservano il diritto di “determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo” (art. 79, punto 5, TFUE).

Un altro ambito nel quale gli Stati conservano un certo grado di autonomia riguarda le politiche di integrazione. L'art. 79, punto 4, TFUE, prevede infatti che siano adottate misure di incentivazione e di sostegno dell'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio. In materia di integrazione, non sono previste misure di armonizzazione, ma l'Unione mantiene la possibilità

di adottare misure che possono risultare efficaci pur se non dotate della forza giuridica degli atti di armonizzazione.

Per quanto riguarda le relazioni esterne dell'Unione in ambito di immigrazione, l'art. 79, par.3, TFUE, attribuisce espressamente all'Unione la competenza a concludere accordi con i paesi terzi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. Tali accordi (non solo di riammissione, ma anche di facilitazione del visto) erano in realtà già stati conclusi dall'Unione in alcune circostanze, applicando il principio di parallelismo di competenza, mentre con il Trattato di Lisbona tale competenza viene formalmente attribuita anche all'Unione. In mancanza di un riferimento specifico, la competenza dell'Unione viene considerata concorrente con quella degli Stati membri, che preservano la possibilità di concludere propri accordi bilaterali di riammissione, o più in generale, accordi internazionali.

Misure legislative dell'Unione europea di riferimento

[Direttiva 2002/90/CE del Consiglio](#), del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

[Decisione quadro 2002/946/GAI](#) del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

[Direttiva 2004/81/CE](#) del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

[COM/2002/175](#) - Libro Verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri COM/2002/175

[COM\(2002\) 564 definitivo](#) - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

[Direttiva 2003/110/CE](#) del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

[Decisione 2004/573/CE](#) del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi, illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri

[Regolamento n. 377/2004](#) del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

[Direttiva 2003/86/CE](#) del Consiglio, del 22 settembre 2002 relativa al ricongiungimento familiare

[Direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

[Direttiva 2004/114/CE](#) del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

[COM/2005/ 184 definitivo](#) - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 maggio 2005 – Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia

[Direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[Direttiva 2009/52/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[Direttiva 2005/71/CE](#) del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

[Direttiva 2009/50/CE](#) del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

[COM \(2007\) 638](#) - Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, definendo un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

[COM/2010/379](#) - Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

[COM/2010/ 378](#) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari

[Decisione 2006/688/CE del Consiglio](#), del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione.

[Decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni.

[Programma di Stoccolma](#)- Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini

[COM/2011/248](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Comunicazione sulla migrazione.

[COM/2011/292](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza

[Com/2011/ 743](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. L'approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità (GAMM).

[COM\(2011\) 680](#)- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Frontiere intelligenti- opzioni e prospettive.

[Direttiva 2011/51/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011 , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

[Regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Sitografia principale di riferimento

Direzione Generale Home Affairs: <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/>

Commissione europea- Sintesi della legislazione dell'Ue: http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm

Europa-Press Room: http://europa.eu/press_room/index_en.htm

APPENDICE:
LA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ASILO, VISTI E
FRONTIERE ESTERNE

I. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

1.1 Ingresso e soggiorno. Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per categorie.....	I
1.2. Lotta contro l'immigrazione illegale.....	XI
1.3. Ritorno e allontanamento.....	XV
1.4. Programmi finanziari.....	XVIII
1.5. Relazioni esterne: accordi di riammissione.....	XX
1.6. Informazione in ambito di immigrazione.....	XXII

II. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO

2.1. Regime europeo di asilo.....	XXV
2.2. Armonizzazione minima delle normative nazionali.....	XXX

III. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI GESTIONE E SICUREZZA DELLE FRONTIERE ESTERNE.....

XXXIV

IV. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI VISTI

4.1. Politica dei visti.....	XLI
4.2. Accordi di facilitazione del visto.....	XLI

1.LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

1.1. Ingresso e soggiorno. Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per categorie.

- **PERMESSO DI SOGGIORNO BREVE**

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Atto modificatore: Regolamento (CE) n. 380/2008, entrato in vigore 19-05-2008 (GU L 115 del 29.4.2008)

Il regolamento istituisce e descrive le caratteristiche generali del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dei paesi terzi. L'atto sostituisce l'azione comune 97/11/JAI del Consiglio relativa a un modello uniforme di permesso di soggiorno e le misure adottate dal Consiglio ai fini della sua applicazione e risponde a quanto emerso nel corso del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, in cui si era sottolineata la necessità di un'armonizzazione in materia di elementi biometrici al fine di garantire una coerenza fra i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi informativi.

Atti correlati:

Azione comune 97/11/GAI del 16 dicembre 1996, adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

L'azione comune crea un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini dei paesi terzi. E' stata sostituita dal Regolamento n. 1030/2002.

- **RESIDENTI DI LUNGO PERIODO**

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

La direttiva istituisce uno status uniforme per i cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, cioè che siano residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul territorio degli Stati membri dell'Ue. La direttiva armonizza le legislazioni degli Stati membri in merito e stabilisce le condizioni per il soggiorno in uno Stato membro diverso da quello in cui lo status è stato concesso. Per ottenere lo status di residente di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre, per sé e per la propria famiglia (se è a suo carico) di risorse stabili e sufficienti per provvedere alle sue esigenze senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro e di un'assicurazione contro le malattie. Gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi soddisfino alcune condizioni supplementari di integrazione (come una sufficiente padronanza della lingua nazionale dello Stato membro in questione) e possono negare lo status per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 23/01/2006 (eccezione Romania e Bulgaria: 1/1/2007)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
- Italia: Provvedimento di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: Decreto legislativo, Numero: 3; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 24, Data di pubblicazione: 30/01/2007.

Atti correlati:

[Direttiva 2011/51/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

La proposta mira ad estendere il regime giuridico previsto per i cittadini di paesi terzi che beneficiano dello status di residenti di lunga durata ai beneficiari di protezione internazionale. Pertanto, vengono inserite alcune modifiche alla direttiva del 2003, includendo fra i beneficiari dello status di lungo soggiornante i titolari di protezione internazionale – rifugiato e protetto sussidiario-, mentre restano esclusi i richiedenti la protezione internazionale. Il permesso per lungo soggiornanti può essere concesso dopo un periodo di regolare presenza nello stato membro che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, si computa calcolando “almeno la metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno”. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 20 maggio 2013.

- **[LAVORATORI DI PAESI TERZI](#)**
 - a) **[Esercizio di un'attività professionale autonoma - RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1994](#) concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma**
 - b) **[Fini di occupazione – RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994](#) sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione**
 - c) **[Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati \(Carta blu UE\) - Direttiva 2009/50/CE](#) del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle**

condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

La direttiva costituisce la prima proposta prevista dal piano d'azione sull'immigrazione legale presentato il 21 dicembre 2005, in cui la Commissione ha presentato cinque proposte legislative relative a diverse categorie di cittadini di paesi terzi. La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, nonché ai loro familiari al fine di aumentare la capacità dell'Unione europea di attrarre cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. A tal fine viene: facilitata l'ammissione dei cittadini in questione, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell'Unione europea; semplificata la procedura di ammissione; migliorato lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 19/06/2011

- La direttiva è stata attuata in 5 Stati Membri: Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia.
- Non sono disponibili riferimenti relativi all'attuazione della direttiva per i seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
- Italia: nessun riferimento disponibile.

d) Proposta di procedimento unico per il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro unico. Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, definendo

un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro [\[COM \(2007\) 638\]](#).

La proposta di direttiva istituisce un permesso unico di soggiorno e di lavoro e la relativa procedura di rilascio, e definisce i diritti di cui godono i lavoratori di paesi terzi titolari di tale permesso, che siano appena stati ammessi nel territorio di uno Stato membro o che vi soggiornino già. La proposta segue il piano d'azione sull'immigrazione legale, presentato il 21 dicembre 2005 e approvato dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006, in cui la Commissione aveva previsto di presentare cinque proposte legislative riguardanti varie categorie di cittadini di paesi terzi e un quadro generale. Questa proposta fissa la base giuridica del quadro generale.

e) [Ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali](#). Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzo per motivi di lavoro stagionale [\[COM/2010/379\]](#)

La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell'Ue volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione, rappresentando una delle cinque proposte legislative preannunciate dalla Commissione. La proposta istituisce una procedura comune per l'ingresso e il soggiorno nell'Unione dei lavoratori stagionali che sono cittadini di paesi terzi e ne definisce i diritti, prevedendo nel contempo incentivi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente.

f) [Ingresso e soggiorno dei lavoratori nell'ambito di trasferimenti intrasocietari](#). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari [\[COM\(2010\) 378\]](#).

La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell'Ue volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione, rappresentando una delle cinque proposte legislative preannunciate dalla Commissione. Essa mira ad agevolare il trasferimento temporaneo del personale qualificato non Ue delle società multinazionali dalle sedi situate al di fuori del territorio

dell'Unione verso succursali o filiali negli Stati membri. A tal scopo, la Commissione propone un insieme comune di norme per istituire una nuova procedura accelerata di ammissione (termine di 30 giorni, permesso combinato di soggiorno e di lavoro) a favore di un gruppo ristretto di lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi.

- **MOTIVI DI STUDIO, SCAMBIO DI ALUNNI, TIROCINIO O VOLONTARIATO**

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

La direttiva stabilisce norme relative alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno e la durata della validità dei permessi di soggiorno varia in funzione della categoria cui i cittadini appartengono.

Attuazione Termine per l'attuazione: 11/01/2007

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Regno Unito
- Italia: Provvedimento di attuazione direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato: Decreto legislativo, Numero: 154; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 216, Data di pubblicazione: 17/09/2007.

- **MOTIVI DI RICERCA SCIENTIFICA.** [Direttiva 2005/71/CE](#) del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

La direttiva mira a favorire la mobilità di ricercatori di paesi terzi che vogliono soggiornare in un paese dell'Ue per oltre tre mesi. Tra i requisiti richiesti, la stipula di una convenzione con un istituto di ricerca, nonché il possesso di risorse mensili sufficienti e un'assicurazione medica. Il permesso così ottenuto ha la validità di un anno e può essere rinnovato.

Attuazione Termine per l'attuazione: 12/10/2007

- La direttiva è stata attuata in 25 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca e Regno Unito.
- Italia: decreto legislativo n. 17/2008 che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6-2-2008.

- **VITTIME DI TRATTA**

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

La direttiva introduce e definisce le condizioni per la concessione di un titolo di soggiorno di durata limitata destinato alle vittime della tratta di esseri umani o, se uno Stato membro decide di estendere il campo di applicazione della presente direttiva, ai cittadini di paesi terzi che sono stati vittime del

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Pur essendo soggetto a talune condizioni, il titolo di soggiorno mira ad incoraggiare i cittadini di paesi terzi a cooperare con le autorità competenti.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 05/08/2006 (eccetto per Bulgaria e Romania: termine di applicazione 01/01/2007)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
- Italia: Recepimento direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in una azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti: Note del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e del Ministero dell'Interno.

- **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2002 relativa al ricongiungimento familiare

La direttiva stabilisce le condizioni per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti nell'Unione; l'atto è applicabile fatte salve le norme nazionali che eventualmente prevedano condizioni più favorevoli e l'ingresso e il soggiorno di un familiare possono essere rifiutati per ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica. La direttiva sottolinea inoltre l'importanza di elaborare una politica di integrazione che sia in grado di garantire che i diritti e gli obblighi dei cittadini dei paesi terzi siano analoghi a quelli dei cittadini dell'Ue.

Atti correlati:

[COM \(2011\) 735 definitivo](#)- **Libro verde sul ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE)**

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 03/10/2005 (eccezione Bulgaria e Romania: 1/1/2007)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati: Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
- Italia: Provvedimento di attuazione direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.: Decreto legislativo, Numero: 5; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 25, Data di pubblicazione: 31/01/2007; Riferimento: (MNE(2007)51048).

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Provvedimento di attuazione: Decreto legislativo, Numero: 160; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 247, Data di pubblicazione: 21/10/2008; Riferimento: (MNE(2008)55705)

Atti correlati all'attuazione:

[Relazione della Commissione](#) al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 ottobre 2008, sull'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2008) 610 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione presenta lo stato di applicazione della direttiva 2003/86/CE negli Stati membri. La direttiva è stata recepita in quasi tutti gli Stati interessati e tutti gli Stati membri riconoscono il diritto soggettivo al ricongiungimento familiare. In taluni casi però la trasposizione o l'applicazione della direttiva non è stata corretta. I metodi con cui gli Stati membri applicano la disposizione sull'ammissibilità dei soggiornanti varia enormemente. Per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la maggior parte dei Paesi membri richiede che il soggiornante abbia un alloggio adeguato, metà degli Stati membri richiede un'assicurazione malattia e tutti richiedono risorse stabili e regolari. Tutti gli Stati si sono avvalsi della possibilità di effettuare colloqui ed indagini, ove lo ritengano necessario. In generale l'armonizzazione della legislazione nazionale sul ricongiungimento familiare rimane alquanto limitata.

1.2. Lotta contro l'immigrazione illegale

- **Sanzioni pecuniarie ai trasportatori - Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985**

La direttiva armonizza le sanzioni pecuniarie imposte ai vettori che trasportano nel territorio dei paesi dell'Unione europea cittadini di paesi terzi privi dei documenti d'ingresso necessari.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 12/02/2003 (eccezione Romania e Bulgaria: 1/1/2007; 10 nuovi membri del 2004: 1/5/2004)

- La direttiva è stata attuata in 25 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca e Irlanda.

- Italia: Decreto legislativo 7 aprile 2003, n.87 - Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 GURI - Serie generale - n° 94 del 23/04/2003 p. 8.

Provvedimento di attuazione: Decreto; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 23/04/2003; entrata in vigore: 07/04/2003.

- **Quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.**

La decisione quadro stabilisce le regole minime applicabili agli Stati membri per quanto riguarda le sanzioni, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale per gli illeciti relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Atti correlati:

Relazione della Commissione del 6 dicembre 2006, a norma dell'articolo 9 della decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali [COM(2006) 770 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Per conformarsi alla norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, la Commissione è tenuta a presentare una relazione scritta sulle misure prese dagli Stati membri, che risulta però ancora incompleta. La commissione evidenzia l'incompletezza delle informazioni.

Definizione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

La direttiva fornisce agli Stati membri una definizione comune di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" al fine di migliorare la repressione di tali illeciti. In particolare vengono definiti i seguenti illeciti: aiutare intenzionalmente una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione; aiutare intenzionalmente, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione; istigare, concorrere o tentare di perpetrare uno degli illeciti di cui sopra.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 05/12/2004 (eccezione Romania e Bulgaria:1/1/2007)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.
- Non sono disponibili riferimenti relativi all'attuazione della direttiva per i seguenti paesi: Austria e Irlanda.
- La direttiva non si applica alla Danimarca.
- Italia: Conformità dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2002/90/CE, secondo il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Provvedimento di attuazione: Decreto legislativo, numero: 286;
pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
numero: 191, data di pubblicazione: 18/08/1998.

- **[Rete degli ufficiali di collegamento "immigrazione" – Regolamento n. 377/2004](#)** del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

Il regolamento istituisce una rete di «funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione», vale a dire un rappresentante di uno degli Stati membri distaccati all'estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale, alla lotta contro tale fenomeno e al rimpatrio di clandestini.

Atti correlati:

[Decisione della Commissione](#) del 29 settembre 2005 relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina (2005/687/EC)

- **[Protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima](#)** - **[Decisioni 2006/616/CE](#)** e **[2006/617/CE](#)** del Consiglio, del 24 luglio 2006, relative alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Le decisioni, con l'obiettivo di prevenire e combattere il traffico clandestino di migranti, integrano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non ne sono tuttavia vincolati. Esse propongono la cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri che hanno

aderito al protocollo e misure appropriate a livello regionale, nazionale e internazionale per combattere il traffico clandestino di migranti per via terrestre, aerea e marittima.

- **Sanzioni contro l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare** - **Direttiva 2009/52/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La direttiva vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nell'Unione europea al fine di contrastare l'immigrazione illegale. Stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e altre misure (divieto di ricevere sovvenzioni pubbliche, ecc.) nei confronti dei datori di lavoro e, in casi gravi, anche sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro che violano il divieto.

Attuazione *Termine per l'attuazione: 20/07/2011*

- La direttiva è stata attuata in 5 Stati Membri : Spagna, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia.
- Non sono disponibili riferimenti relativi all'attuazione della direttiva per i seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
- Italia: nessun riferimento disponibile.

1.3. Ritorno e allontanamento

- **Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento** – **Direttiva del Consiglio 2001/40/CE** del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

La direttiva ha lo scopo di assicurare una cooperazione più efficace tra gli Stati membri attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di paesi terzi.

Attuazione *Termine per l'attuazione* 01/12/2002 (eccezioni: Romania e Bulgaria 1/1/2007; 10 membri dal 2004: 01/05/2004)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
- Non sono disponibili riferimenti relativi all'attuazione della direttiva per la Gran Bretagna che ha notificato con lettera di voler partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca e Irlanda
- Italia: Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
Provvedimento di attuazione: Decreto legislativo, numero: 12; pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero: 38, data di pubblicazione: 16/02/2005.

Atti correlati:

[Decisione del Consiglio 2004/191/CE](#) 23 febbraio 2004 che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

- **[Provvedimenti di espulsione via aerea: assistenza durante il transito.](#)** **[Direttiva 2003/110/CE](#)** del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

La direttiva mira a facilitare il transito delle persone soggette ad un provvedimento di espulsione via aerea in un aeroporto di uno Stato diverso da quello che ha adottato ed eseguito il provvedimento.

Attuazione Termine per l'attuazione: 05/12/2005 (eccezioni Bulgaria e Romania: termine di attuazione 01/01/2007)

- La direttiva è stata attuata in 24 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
 - La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna.
 - Italia: Provvedimento di attuazione: Decreto legislativo 25 gennaio 2007, n.24. Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero: 66, data di pubblicazione: 20/03/2007.
- **[Voli congiunti per l'allontanamento degli immigrati illegali – Decisione 2004/573/CE](#)** del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi, illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri
La decisione mira a coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, da due o più stati membri, dei cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali. In particolare, individua i compiti specifici delle autorità designate dagli Stati membri organizzatori e i compiti comuni.
 - **[Norme e procedure comuni per il rimpatrio di immigrati irregolari - Direttiva 2008/115/CE](#)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La direttiva introduce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per l'allontanamento dal loro territorio e il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La direttiva fissa disposizioni per porre fine ai soggiorni irregolari, per trattenere i cittadini di paesi terzi in attesa del loro allontanamento, nonché garanzie procedurali. Le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto di ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o il cittadino non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio; la durata del divieto non supera di norma i cinque anni, a meno che il cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. In casi specifici, e quando misure meno coercitive risultano insufficienti, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio, per un periodo non superiore ai sei mesi, quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 24/12/2010

- La direttiva è stata attuata in 14 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, , Spagna, Lettonia, Lituania, Slovacchia.
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
- Italia: Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, che reca disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

1.4. Programmi finanziari

- **[Fondo europeo per i rimpatri \(2008-2013\)](#) - [Decisione n. 575/2007/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi**

migratori.

La decisione istituisce un Fondo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, stabilendo gli obiettivi e le norme relative alla sua gestione. Il fondo si inserisce nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ed è dotato di 676 milioni di euro per il periodo in questione.

Atti correlati:

-[Decisione 2008/458/CE](#) della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo.

-[Decisione 2007/837/CE](#) della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [Gazzetta ufficiale L 330 del 15.12.2007]

La decisione presenta gli orientamenti strategici per il periodo 2008-2013, i quali definiscono le priorità a livello UE e le priorità specifiche per i paesi dell'UE al fine di ottenere un maggiore contributo finanziario dal Fondo per i rimpatri.

La decisione stabilisce quattro priorità, ognuna delle quali prevede una o più priorità specifiche: sostenere i paesi dell'UE nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri; sostenere la cooperazione tra paesi dell'UE nella gestione dei rimpatri; sostenere strumenti innovativi specifici, nazionali o internazionali, per la gestione dei rimpatri; sostenere le norme e le migliori pratiche a livello UE sulla gestione dei rimpatri.

- [Fondo per l'integrazione \(2007-2013\)](#) – [Decisione n. 2007/435/CE](#) del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

La decisione istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013. Il Fondo si inserisce nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e viene dotato di 825 milioni di euro per il periodo in questione. Il Fondo contribuisce, sotto forma di sovvenzioni, al finanziamento di progetti senza scopo di lucro già sostenuti da azioni pubbliche o private.

Atti correlati:

Decisione [2008/457/CE](#) della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo.

La decisione stabilisce le norme per l'applicazione delle azioni da parte dei paesi dell'Ue, nell'ambito del Fondo europeo per l'integrazione.

1.5. Relazioni esterne: accordi di riammissione

- [Accordi di riammissione con i paesi dei Balcani occidentali e l'Albania](#)

La Comunità europea e i paesi dei Balcani occidentali hanno concluso degli accordi che mirano a consentire la riammissione di un cittadino che non sia o che non risulti più in regola, per uno di tali paesi o di uno stato membro dell'Unione europea, su richiesta di uno di questi. L'accordo riguarda i cittadini dello stato cui viene inviata la richiesta, nonché ogni individuo che si è spostato illegalmente da tale stato sul territorio dello stato richiedente.

- **Albania:** [Decisione 2005/809/CE](#) del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania relativa alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. In vigore dal 7.11.2005.

- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:** [Decisione 2007/817/CE](#) del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e l' Ex Repubblica iugoslava di Macedonia relativa alla riammissione delle persone in posizione irregolare. In vigore dal 8.11.2007.

- Montenegro:** [Decisione 2007/818/CE](#) del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro relativa alla riammissione delle persone in posizione irregolare. In vigore dal 8.11.2007.

- Serbia:** [Decisione 2007/819/CE](#) del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia relativa alla riammissione delle persone in posizione irregolare. In vigore dal 8.11.2007.

- Bosnia-Erzegovina:** [Decisione 2007/820/CE](#) del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia Erzegovina. In vigore dal 8.11.2007.

- **[Accordo di riammissione con i paesi dell'Europa orientale: Ucraina e Repubblica Moldova](#)**
 - Repubblica di Moldova:** [Decisione 2007/826/CE](#) del Consiglio del 22 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. In vigore dal 22.11.2007.

-**Ucraina:** [Decisione 2007/839/CE](#) del Consiglio del 29 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e l'Ucraina. In vigore dal 18.12.2007.

- [Accordo di riammissione con la Russia Decisione del Consiglio 2007/341/CE](#), del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa. In vigore dal 19.04.2007.
- [Accordo di riammissione con lo Sri Lanka Decisione del Consiglio 2005/372/CE](#) del 3 marzo 2005 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. In vigore dal 01.05.2005.

1.6. Informazione in ambito di immigrazione

- [Meccanismo d'informazione reciproca sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione](#) - [Decisione 2006/688/CE del Consiglio](#), del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

La decisione istituisce un meccanismo per lo scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione attraverso una rete basata sul web gestita dalla Commissione. L'obiettivo è di incoraggiare scambi successivi di opinioni su queste misure per conseguire un maggiore coordinamento tra i paesi dell'Ue.

Atti correlati:

-[Relazione della Commissione](#) del 17 dicembre 2009, ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli

Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione [COM(2009) 687 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

- **[Statistiche comunitarie sull'asilo e la migrazione](#) - [Regolamento \(CE\) n. 862/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri**

Il regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di immigrazione, emigrazione, protezione internazionale, residenza, immigrazione clandestina e rimpatri. Esso è volto ad estendere il piano d'azione 2003 della Commissione per la raccolta e l'analisi di dati statistici comunitari in materia di migrazione.

Atti correlati:

[-Regolamento \(UE\) n. 351/2010](#) della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze [Gazzetta ufficiale L 104 del 24.4.2010].

Per assicurare la comparabilità dei dati e delle statistiche dei paesi dell'UE e per poter redigere documenti di sintesi attendibili a livello comunitario, la Commissione ha adottato il regolamento per definire le categorie di alcuni gruppi in maniera identica, in particolare le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze.

[-Regolamento \(UE\) n. 216/2010](#) della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia

di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno [Gazzetta ufficiale L 066 del 16.3.2010].

Ai fini dell'armonizzazione dei dati statistici degli Stati membri, il regolamento definisce nell'allegato le categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno. L'elenco comprende categorie dei motivi relative a: formazione di una famiglia e ricongiungimento familiare; istruzione e studi; attività retribuite.

- **[La rete europea sulle migrazioni \(REM\)](#) - [Decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni**

La decisione istituisce la rete europea sulle migrazioni (REM). La REM è stata istituita come progetto pilota nel 2003 dalla Commissione, su invito del Consiglio europeo, per rispondere all'esigenza di scambiare informazioni su tutti gli aspetti della migrazione e contribuire ad una politica comune in materia di asilo e di immigrazione; dal 2004 alla fine del 2006 è stata un'azione preparatoria. Successivamente, nell'agosto 2007, è stata pubblicata una Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce una base legale per la REM, adottata poi come Decisione 2008/381/CE del Consiglio, il 14 maggio 2008. L'obiettivo della Rete è fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili sulla migrazione alle istituzioni comunitarie e alle autorità e istituzioni della Rete degli Stati membri nell'intento di sostenere l'iter decisionale dell'Unione europea; la REM fornisce inoltre informazioni in materia ai cittadini.

2. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO

2.1. Regime europeo di asilo

- [Sistema "Eurodac" Regolamento \(CE\) n. 2725/2000](#) del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.

Il regolamento istituisce un sistema per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di immigranti clandestini. Tale sistema agevola l'applicazione del regolamento di Dublino II che permette di determinare quale paese dell'Unione europea (UE) sia competente per l'esame di una domanda d'asilo. La struttura comporta un'unità centrale gestita dalla Commissione europea, una base centrale automatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi elettronici di trasmissione tra i paesi dell'UE e la base di dati centrale.

Atti correlati

-[Regolamento \(CE\) n. 407/2002](#) del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 62 del 5.3.2002].

Secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento Eurodac, il Consiglio ha adottato alcune disposizioni dirette a garantire la trasmissione e il confronto delle impronte digitali nonché la definizione dei compiti dell'unità centrale.

Accordi

-[Decisione 2008/147/CE del Consiglio](#), del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai

meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [Gazzetta ufficiale L 53 del 27.2.2008].

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2008 e stabilisce i diritti e i doveri della Svizzera e dei paesi dell'UE relativamente a questi regolamenti.

-[Decisione 2006/188/CE](#) del Consiglio, del 21 febbraio 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l' Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 66 del 8.3.2006].

-[Decisione 2001/258/CE](#) del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2001].

Relazioni sull'attività dell'unità centrale EURODAC

-Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 agosto 2010 – Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2009 [COM(2010) 415 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Questa settima relazione annuale sull'unità centrale Eurodac presenta i dati relativi al 2009 sulla gestione e sulle prestazioni del sistema e valuta i risultati conseguiti da Eurodac, la sua efficacia in termini economici e la qualità del servizio. Per quanto riguarda la gestione di Eurodac, è in corso un potenziamento del sistema alla luce del crescente aumento dei dati da gestire, del normale

invecchiamento della piattaforma tecnica e delle imprevedibili evoluzioni del volume delle operazioni.

In generale, l'unità centrale ha continuato a fornire risultati soddisfacenti in termini di rapidità, risultati, sicurezza e rapporto costo-efficacia, tuttavia continua a destare preoccupazione la persistenza dei ritardi nella trasmissione dei dati.

-Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 giugno 2007, sulla valutazione del sistema di Dublino [\[COM\(2007\) 299 def.\]](#)

La Commissione ritiene che siano stati complessivamente raggiunti gli obiettivi del sistema di Dublino (regolamento Dublino II e regolamento Eurodac). Essa aggiunge che vi sono ancora alcuni problemi a livello dell'applicazione pratica, nonché a livello dell'efficacia del sistema. A tale proposito la Commissione propone di modificare entrambi i regolamenti.

- **[Regolamento Dublino II Regolamento \(CE\) n. 343/2003](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo**

Il regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Dublino del 1990 con una normativa comunitaria. Il suo obiettivo è individuare il più rapidamente possibile lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo, fissare termini ragionevoli per ciascuna fase della procedura di determinazione dello Stato competente e prevenire l'abuso delle procedure d'asilo riscontrabile nel fenomeno delle domande d'asilo multiple.

Atti correlati

-[Regolamento \(CE\) n.1560/2003](#) della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi dello

Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [Gazzetta ufficiale L 222 del 5.9.2003].

-[Decisione 2008/147/CE](#) del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [Gazzetta ufficiale L 53 del 27.2.2008].

-[Decisione 2006/188/CE](#) del Consiglio, del 21 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 66 dell'8.3.2006].

-[Decisione 2001/258/CE](#) del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2001].

- [Fondo europeo per i rifugiati \(2008-2013\) Decisione n. 573/2007/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio [Cfr. atti modificativi].

La presente decisione istituisce un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013. Con una dotazione di 614 milioni di euro per questo periodo, il Fondo si inserisce nel quadro del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e ha l'obiettivo generale di sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella decisione.

Atto modificatore

[Decisione n. 458/2010/Ue](#) Del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica la decisione n. 573/2007/CE, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse

Atti correlati

[Decisione della Commissione 2008/22/CE](#), del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [Gazzetta ufficiale L 7 del 10.1.2008].

[Decisione 2007/815/CE](#), del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [Gazzetta ufficiale L 326 del 12.12.2007].

[Decisione della Commissione 2008/22/CE](#) del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di

gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

- [Ufficio europeo di sostegno per l'asilo Regolamento n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Il regolamento istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri dell'UE, a fornire o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire ad una migliore implementazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS).

2.2. Armonizzazione minima delle normative nazionali

- [Garanzie minime per le procedure di asilo Risoluzione del Consiglio del 20 Giugno 1995](#) sulle garanzie minime per le procedure di asilo

La Risoluzione stabilisce delle garanzie minime per le procedure di asilo nella piena osservanza della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967 relativi allo status dei rifugiati, nonché degli altri obblighi di diritto internazionale concernenti i rifugiati e i diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda la definizione di "rifugiato" e il principio di "non-refoulement" (divieto di procedere con misure di espulsione fintantoché non è stata presa alcuna decisione in merito alla domanda di asilo).

- [Norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri Direttiva 2003/9/CE](#) del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

La direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, stabilendo anche delle norme relative alla riduzione o alla revoca di tali condizioni, disposizioni a favore di persone portatrici di esigenze particolare, mezzi di ricorso e azioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di accoglienza.

Attuazione Termine per l'attuazione: 06/02/2005 (eccezione: Romania e Bulgaria 1/1/2007)

- La direttiva è stata attuata in 25 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna
- La direttiva non si applica ai seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda
- Italia: Provvedimento di attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: Decreto legislativo, Numero: 140; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 168, Data di pubblicazione: 21/07/2005.

- **Condizioni da soddisfare per ottenere la concessione dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta**

La direttiva stabilisce le condizioni che i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare affinché sia attribuita loro la qualifica di rifugiato o di persona che, per diverse ragioni, necessita di protezione internazionale. Essa stabilisce inoltre il contenuto della protezione internazionale da accordare a tali persone.

Attuazione Termine per l'attuazione: 01/12/2007

-La direttiva è stata attuata in 26 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.

- La direttiva non si applica alla Danimarca.

- Italia: Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atti correlati all'applicazione

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 16 giugno 2010, sull'applicazione della direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [COM(2010) 314 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

- **Norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.**

La direttiva fissa norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello status di rifugiato, al fine di ridurre le disparità tra le procedure nazionali d'esame e assicurare la qualità della presa di decisioni nei paesi dell'Unione europea . Vengono analizzati aspetti quali: principi fondamentali e garanzie, domande infondate, diverse procedure, comprese quelle di impugnazione. La direttiva si applica a tutte le richieste di asilo introdotte sul

territorio dei paesi dell'Unione europea , compresa la frontiera o in una zona di transito. Non si applica invece alla Danimarca, che ha scelto di non aderire alle politiche di giustizia e affari interni dell'UE. I paesi membri dell'Ue possono applicare la direttiva anche alle procedure di trattamento di domande riguardanti qualsiasi altro tipo di protezione internazionale.

Attuazione *Termine per l'attuazione:* 01/12/2007 (eccezione Romania e Bulgaria: 01/12/2008)

- La direttiva è stata attuata in 26 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.
- La direttiva non si applica alla Danimarca.
- Italia: Provvedimento di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato: Decreto legislativo, numero: 25; pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero: 40, data di pubblicazione: 16/02/2008.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Provvedimento di attuazione: Decreto legislativo, Numero: 159; Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Numero: 247, Data di pubblicazione: 21/10/2008.

Atti correlati all'applicazione

[Relazione della Commissione](#) al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 settembre 2010, sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e

della revoca dello status di rifugiato [COM(2010) 465 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

3. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI GESTIONE E SICUREZZA DELLE FRONTIERE ESTERNE

- **Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate**
Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

La direttiva impone ai vettori aerei l'obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità dello Stato membro di arrivo incaricate del controllo di frontiera i dati relativi ai loro passeggeri. In caso di inosservanza, ai vettori possono essere applicate sanzioni, o, in caso di violazione grave, si può procedere alla confisca del mezzo di trasporto, oppure al ritiro della licenza di esercizio.

Attuazione Termine per l'attuazione: 05/09/2006 (eccezione: Romania e Bulgaria 1/1/2007)

- La direttiva è stata attuata in 25 Stati Membri : Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.
- Non sono disponibili riferimenti relativi all'attuazione della direttiva per l'Irlanda , che partecipa alla direttiva.
- La direttiva non si applica alla Danimarca.
- Italia: Provvedimento di attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate: Decreto legislativo, numero: 144; pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero: 206, data di pubblicazione: 05/09/2007.

- [Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne – Frontex Regolamento \(CE\) n. 2007/2004](#) del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
Il regolamento istituisce l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) al fine di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione aveva auspicato l'istituzione di un "organo comune di esperti in materia di frontiere esterne" che si occupasse della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri nella comunicazione del 7 maggio 2002, intitolata "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea", trovando il favore del Consiglio europeo di Salonicco, che nelle sue conclusioni del 16 e 17 ottobre 2003 si era espresso a favore di tale misura. Il regolamento risponde pertanto all'appello del Consiglio di Salonicco.

Atto modificativo

[Regolamento \(CE\) N. 863/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

Atti correlati

[-Decisione 2005/358/CE](#) del Consiglio, del 26 aprile 2005, relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

La decisione fissa la sede dell'agenzia a Varsavia, in Polonia.

Convenzioni

[-Decisione 2010/490/UE](#) del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra la Comunità

europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 243 del 16.9.2010].

- [Decisione 2007/511/CE](#) del Consiglio, del 15 febbraio 2007, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

- [Codice Frontiere Schengen Regolamento \(CE\) n. 562/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Il regolamento prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea e stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Esso opera una rifusione dell'acquis esistente relativo ai controlli di frontiera sulle persone, al fine di consolidare e sviluppare la componente legislativa della politica di gestione integrata delle frontiere, precisando le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne, in base a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione sulla gestione integrata delle frontiere esterne del 7 maggio 2002, che aveva individuato cinque componenti essenziali della politica comune, fra cui un corpus legislativo comune. Tale corpus legislativo prevedeva anche una rifusione del Manuale comune per le frontiere esterne.

Atti modificatori

- [Regolamento \(CE\) N. 296/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio comunitario relativo al regime di attraversamento delle

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- [Regolamento \(CE\) n. 81/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen.

- [Regolamento \(CE\) N. 810/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

- [Regolamento \(UE\) N. 265/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

Atti correlati

[Decisione 2010/252/UE](#) del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 111 del 4.5.2010].

- [Modesto traffico transfrontaliero alle frontiere esterne Regolamento \(CE\) n. 1931/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

Il regolamento istituisce un regime specifico applicabile al traffico frontaliero locale introduce a tal fine un lasciapassare da rilasciare ai residenti di frontiera, compresi quelli soggetti all'obbligo del visto. Esso autorizza inoltre gli Stati membri a concludere o mantenere accordi bilaterali con i paesi

limitrofi che offrono vantaggi ai residenti frontalieri che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. Per zona di frontiera si intende la zona che si estende per non più di 30 chilometri oltre la frontiera; la zona si può estendere a 50 chilometri in circostanze eccezionali.

Atti correlati

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, del 24 luglio 2009, sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri[COM (2009) 383def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

- **Fondo per le frontiere esterne** **Decisione n. 574/2007/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

La decisione istituisce il Fondo per le frontiere esterne (FFE) per il periodo 2007-2013. Con una dotazione di 1820 milioni di euro, il Fondo si inserisce nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il Fondo persegue in particolare quattro obiettivi: un'organizzazione amministrativa efficiente; la gestione dei flussi di persone; l'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione europea ad esempio mediante la promozione del Manuale stilato per le guardie di frontiera e l'utilizzo di tecnologie di punta per la sorveglianza delle frontiere esterne; il miglioramento delle attività dei servizi consolari.

Atti correlati

-Decisione della Commissione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di

controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

Per garantire l'attuazione efficace del Fondo per le frontiere esterne, la decisione stabilisce norme comuni agli Stati membri relativamente ad alcuni aspetti, quali, ad esempio, le autorità designate; i sistemi di gestione e di controllo; le informazioni sull'utilizzo del fondo che devono essere trasmesse alla Commissione; la tutela dei dati personali; lo scambio elettronico di documenti con la Commissione.

-Decisione della Commissione 2007/599/CE recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013.

La decisione stabilisce gli orientamenti strategici che definiscono il regime di sostegno del Fondo per le frontiere esterne. Essa definisce le priorità che gli Stati membri devono affrontare per poter ricevere un maggiore finanziamento (fino al 75%) dal fondo.

- **Squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT) Regolamento (CE) N. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.**

Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza operativa e tecnica rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere. Il regolamento definisce inoltre i compiti che devono essere svolti e le competenze che devono essere esercitate dai membri delle squadre nelle operazioni condotte in uno Stato membro diverso dal loro.

- [Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna Decisione del Consiglio 2010/131/UE](#), del 25 febbraio 2010, relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.

La decisione istituisce un comitato permanente per facilitare, promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna nell'ambito dell'Unione europea e delinea le responsabilità del comitato. Il compito del comitato permanente è quello di assicurare l'efficace cooperazione e coordinamento nella cooperazione di polizia e doganale nonché tra le autorità preposte al controllo e alla protezione delle frontiere esterne. Vi rientra anche, se del caso, la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'aspetto operativo nell'ambito della sicurezza interna.

4. LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI VISTI

4.1. Politica dei visti

- **[Codice comunitario dei visti](#) [Regolamento \(CE\) N. 810/2009](#) Del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)**

Il regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri. Le disposizioni si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

4.2. Accordi di facilitazione del visto

- **[Accordi con i Paesi dei Balcani occidentali in merito alla facilitazione del rilascio dei visti:](#)**

La Comunità europea e i paesi dei Balcani occidentali hanno concluso degli accordi che è diretto a facilitare il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ai cittadini delle due parti (fino a 90 giorni):

-Albania: [Decisione del Consiglio 2007/821/CE](#) dell'8 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania. In vigore dal 8.11.2007

-Bosnia Erzegovina: [Decisione del Consiglio 2007/822/CE](#) dell'8 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia Erzegovina. In vigore dal 8.11.2007

-Montenegro: [Decisione del Consiglio 2007/823/CE](#) dell'8 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro. In vigore dal 8.11.2007

-Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: [Decisione del Consiglio 2007/824/CE](#) dell'8 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. In vigore dal 8.11.2007

-Serbia: [Decisione del Consiglio 2007/824/CE](#) dell'8 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Serbia. In vigore dal 8.11.2007

- [Accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata con I paesi dell'Europa Orientale e Caucaso: Repubblica di Moldova, Ucraina, Georgia](#)

-Repubblica di Moldova: [Decisione del Consiglio 2007/827/CE](#) del 22 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova]

-Ucraina: [Decisione del Consiglio 2007/840/CE](#) del 29 novembre 2007 relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina.

-Georgia: [Decisione del Consiglio 2011/117/UE](#) del 18 gennaio 2011 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti.

- [Accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata con la Russia. Decisione 2007/340/CE](#) del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del

rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa.

L'accordo tra la Comunità europea e la Russia è diretto a facilitare il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ai cittadini delle due parti, su base reciproca. Il suo scopo è ridurre le formalità amministrative, accelerare i termini di trattamento delle domande di visto e concedere il rilascio gratuito a determinate categorie di persone. Lo stesso giorno è stato concluso un altro accordo riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno.